



----- Allegato B) al n. 21183 di Raccolta
----- REGOLAMENTO della SEGi -----

Articolo 1 -----

L'Associazione si compone di Soci Ordinari e Soci Affiliati, che a loro volta si distinguono in Soci Onorari e Soci Ester-
ni. -----

1. I Soci Ordinari della Società devono avere le seguenti
caratteristiche: -----

- Specialisti in Ginecologia, ovvero operatori in tecniche
endoscopiche che esercitano in Italia; -----
- Medici in formazione nelle specialità di cui sopra; -----
- Altri individui che collaborano con queste categorie spe-
cialistiche. -----

2. I Soci Onorari sono medici o altre persone che hanno dato
un contributo significativo alla endoscopia ginecologica ita-
liana. I Soci Onorari hanno gli stessi diritti dei Soci Ordina-
ri, ma non potranno ricoprire alcuna carica elettiva e non
hanno diritto di voto. Essi non sono tenuti al versamento
delle quote associative. -----

3. I Soci Esteri sono ginecologi di riconosciuto valore, ov-
vero operatori endoscopici, o medici in formazione e altri
soggetti che hanno dato contributo alla categoria, che eser-
citano la professione al di fuori dell'Italia. Essi hanno gli
stessi diritti dei Soci Ordinari, ma non potranno ricoprire
alcuna carica e non hanno diritto di voto. Essi non sono te-
nuti al versamento delle quote associative. -----

Articolo 2 -----

La decisione in merito all'ammissione o al rifiuto circa
l'appartenenza all'Associazione di ciascuna delle categorie
di Soci sarà presa dal CD a maggioranza. -----

Articolo 3 -----

L'Appartenenza all'Associazione può essere interrotta: -----
- per il socio dimissionario, ovvero per chi fosse espulso; ==
- per inadempienza nel pagamento della iscrizione alla Asso-
ciazione, purché risulti che il socio sia stato sollecitato
formalmente al versamento della quota almeno un mese prima
della cancellazione. -----

Articolo 4 -----

Ogni socio versa alla Associazione una quota annuale il cui
importo è determinato dal Consiglio Direttivo. I Soci non so-
no personalmente responsabili rispetto gli impegni finanziari
della Associazione, di cui deve essere garante esclusivamente
il patrimonio della Associazione. -----

Articolo 5 -----

L'Assemblea Generale si riunisce: -----

1. In sessione ordinaria, in occasione di ogni Congresso Na-
zionale organizzato dall'Associazione; -----
2. In sede straordinaria ogni volta che viene convocata dal
Consiglio o su richiesta di almeno un quinto dei Soci. -----

Articolo 6 -----

All'Assemblea Generale dovrà essere fornito resoconto sul lavoro del Consiglio Direttivo e sulle attività generali della Associazione da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo stesso. In essa si dovrà discutere solo circa gli elementi che figurano all'ordine del giorno. I dibattiti in Assemblea Generale avranno luogo validamente qualunque sia il numero dei Soci presenti, tranne nei casi di modifiche dello statuto o di scioglimento della Associazione. =====

Articolo 7 =====

Il Consiglio Direttivo, si riunisce con la frequenza necessaria per l'attività della Associazione, ma mai meno di una volta all'anno. Il Consiglio si riunisce in occasione di ogni Congresso Nazionale della Associazione. Esso regola la propria attività nel seguente modo: =====

1. L'ordine del giorno di ogni riunione del Consiglio viene disposto dal Segretario su istruzioni del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo possono presentare punti all'ordine del giorno per iscritto al Segretario ed al Presidente che deciderà se inserire tali proposte nell'OdG non meno di quindici giorni prima della riunione; =====
2. Riunioni straordinarie del Consiglio possono essere convocate su richiesta di almeno 4 dei suoi Membri; =====
3. Il Consiglio può validamente riunirsi se almeno quattro Consiglieri eletti sono presenti. =====

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. =====

Articolo 8 =====

1. Il Presidente rimane in carica per tre anni e acquisisce alla fine del mandato la carica di Past-Presidente con diritto di voto. Ha il compito di guidare la Società in tutte le sue attività, coadiuvato dai membri del Consiglio Direttivo. =
2. Il Vice-Presidente resta in carica per tre anni e diventa automaticamente Presidente al termine del suo periodo di carica. Ha il compito di guidare i Rappresentanti Regionali in tutte le loro attività di intesa con le indicazioni del Consiglio Direttivo. =====
3. Il Segretario resta in carica per tre anni, non può essere rieletto come membro del Consiglio per i prossimi tre anni, a meno che non venga eletto Vice-Presidente. Ha il compito di rendere esecutive tutte le disposizioni del Consiglio Direttivo. =====
4. Il Tesoriere resta in carica per tre anni, non può essere rieletto come membro del Consiglio per i prossimi tre anni, a meno che non venga eletto Vice-Presidente. Ha il compito di controllare i bilanci della Società. =====
5. Gli altri Membri del Consiglio Direttivo, hanno il compito di guidare le attività di Relazioni Esterne, di Formazione e di Ricerca Scientifica della SEGI, anche facendosi coadiuvare da apposite Commissioni di Soci, in particolare da appositi Gruppi di Studio attivati dal Consiglio Direttivo con speci-

fich
sera
anni
Arti
Le e
gni
vigo
Hann
mento
Ogni
prefe
Ogni
il Co
caric
Succ
dei M
ni per
La ca
trienn
rispet
la lib
Pertan
Vicepre
alla
statuta
Tutti i
bili. =
E' poss
"indica
tutti i
Esclusiv
dente,
vono f
entro 3
della SE
almeno 1
zioni di
le operaz
sia per
tica, se
ali, che
articolo
e elazio
ocale re
oci Ord
i voto s
egionali
ifica e
artecipar
ito web e

fiche finalità individuate di volta in volta. Non possono essere rieletti come membri del Consiglio per i prossimi tre anni. =====

Articolo 9 =====

Le elezioni dei Membri del Consiglio Direttivo si svolgono ogni tre anni, sei mesi prima della scadenza del Consiglio in vigore. =====

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari in regola con il versamento delle quote all'atto della votazione. =====

Ogni Socio ha diritto a esprimere fino a un massimo di cinque preferenze. =====

Ogni Socio può candidarsi alla carica di Consigliere, ma solo il Consiglio eletto avrà il potere di distribuire le singole cariche tra gli eletti, a votazione a maggioranza. =====

Successivamente alla indizione delle elezioni per la nomina dei Membri del Consiglio Direttivo vengono indette le elezioni per la nomina del Vice-Presidente. =====

La candidatura alla carica di Vicepresidente è riservata di triennio in triennio a rotazione automatica, ad un esponente rispettivamente dell'ambito universitario, ospedaliero e della libera professione. =====

Pertanto, di elezione in elezione, i Candidati alla carica di Vicepresidente potranno essere esclusivamente appartenenti alla categoria avente tale diritto per automatismo statutario. =====

Tutti i Soci in regola con le quote sono elettori ed eleggibili. =====

E' possibile la formazione di liste di candidati di natura "indicativa", senza vincoli formali per gli elettori a votare tutti i candidati di una singola lista. =====

Esclusivamente per la candidatura alla carica di Vice-Presidente, coloro che intendono porre la propria candidatura devono farne comunicazione formale con istanza sottoscritta, entro 30 giorni prima del seggio elettorale, al Segretario della SEGI, che dovrà ufficializzare l'elenco dei candidati almeno 15 giorni prima della data di apertura delle operazioni di voto. =====

Le operazioni di voto sia per i membri del Consiglio Direttivo sia per il Vice-Presidente potranno svolgersi per via telematica, secondo le modalità già collaudate in sedi extranazionali, che verranno esplicitate sul sito ufficiale della SEGI. ==

Articolo 10 =====

Le elezioni dei Rappresentanti Regionali si svolgono in sede locale regionale, con il diritto attivo e passivo di tutti i Soci Ordinari che esercitano presso la Regione. Le modalità di voto sono delegate alle decisioni locali. I Rappresentanti Regionali hanno il compito di incoraggiare l'attività scientifica e assistenziale degli Endoscopisti locali, nonché di partecipare alla redazione dei vari articoli scientifici sul sito web e sulla rivista cartacea, ed infine di sovrintende-

re ai processi di accreditamento e di formazione disposti dalle rispettive Commissioni del Direttivo. =====

Articolo 11 =====

Ogni proposta di modifica dello Statuto o del Regolamento deve essere sottoscritta da parte del Consiglio o di almeno un decimo dei Soci dell'Associazione. Qualsiasi proposta di modifica dello Statuto o del Regolamento deve essere girata a tutti i Soci dell'Associazione per iscritto almeno sei mesi prima dell'Assemblea Generale alla quale l'emendamento verrà discusso. Nel corso della riunione, durante la quale viene discussa la modifica, ci deve essere una maggioranza di due terzi dei Soci di voto perché la modifica venga accettata. ===

Articolo 12 =====

Il numero dei Soci Onorari che possono essere proposti ogni anno è limitato a uno. La proposta viene avanzata dal Presidente e avallata dalla Assemblea. =====

FIRMATO: Sergio Schettini, Antonio Di Lizia Notaio segue sigillo =====

Copia di fascicolo // conforme
all'originale rilasciata il 9.8.2013

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature consists of several loops and a long horizontal stroke. The seal is circular with a star in the center and text around the perimeter, though the text is difficult to read. The signature overlaps the seal, with the horizontal stroke passing through it.